

APAID Associazione Periti Auto ed Ispettori Danni

Proposte di integrazione e modifiche Nuovo testo AS 1217 – Istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni (d'iniziativa Sen. Cristiano Anastasi)

Buongiorno, premesso che il testo nel suo insieme trova la nostra approvazione ci permettiamo di segnalare che:

- 1) Il periti assicurativi hanno già superato un esame che prevede tra le varie materie anche quelle relative alla ricostruzione del sinistro e a quelle per i danni dei veicoli d'epoca per cui dovrebbero essere iscritti di diritto a tutti e tre i ruoli dell'albo di perito esperto danni e valutazioni. In futuro se i prossimi esami prevederanno materie specifiche per le tre sezioni potrebbe essere logico superare un esame per una sezione specifica ed essere iscritto solo a quella.
- 2) È opportuno, come avviene in gran parte degli stati membri della U.E. che il testo della legge desse la facoltà al danneggiato di rivolgersi in proprio ad un Perito Esperto Danni e Valutazioni per la valutazione e stima del danno con addebito delle competenze professionali alla Compagnia gestoria del sinistro (come per i medici).
- 3) Bisognerebbe aggiungere che gli unici soggetti che possono svolgere qualsiasi tipo di operazione peritale (anche le semplici foto) deve essere iscritto all'Albo e che le Compagnie, per poter liquidare un danno, devono SEMPRE aver fatto espletare la valutazione da un iscritto all'Albo.
- 4) Secondo la lettura del testo, così come proposto verrebbero escluse figure che oggigiorno operano in settori quale la ricostruzione di un evento infortunistico e nautico. Per meglio chiarire, è certo che si leverà un'alzata di scudi dall'ordine dei per.ind. e da quello degli ingegneri (aggiungo pure a giusta ragione), quantomeno per quanto attiene l'aspetto della ricostruzione degli incidenti stradali. Sono del parere che salvo l'esame previsto, potrebbero essere acclusi nel futuro albo chi dimostrerà di aver operato nel settore delle ricostruzioni o nautico negli ultimi 5 anni, previo opportuna verifica documentale da parte di un'apposita commissione di esperti. Ad oggi, parecchie figure quali ad esempio ingegneri che abbiano ad esempio ricostruito il tristemente noto "Incidente stradale del viadotto Acqualonga" o del Ponte Morandi, compierebbero un abuso di professione.
- 5) Per quanto attiene le categorie annoverata sarebbe il caso di ampliarle al settore nautico, la cui disciplina, sia tecnica sia normativa, differisce non poco dalle ordinarie competenze degli attuali periti assicurativi. S'immagini la "gente di mare" chiamata per ricostruzioni o quantificazione danni di elevato grado di competenza, costoro da domani verrebbero esclusi da qualsivoglia attività poiché non acclusi nell'albo, sebbene siano pacificamente le figure maggiormente competenti in codesto settore. Sarebbe opportuno dunque aggiungersi tale categoria, oppure valutare l'opportunità di sostituire essa al posto di quella degli esperti veicoli d'epoca. Quest'ultima non appare infatti esser di prospettiva rispetto quelle che possono essere le necessità dell'attuale società civile. Anche in questo caso è paradossale, ma ad oggi, parecchie figure quali ad esempio ingegneri che abbiano ad esempio ricostruito il tristemente noto "naufragio della Costa Concordia", compierebbero un abuso di professione.
- 6) Di fondamentale importanza va rimarcato il perimetro di riserva della legge, segnatamente integrando che essa valga sia per i rapporti di tipo privatistico che pubblico, quali incarichi di C.T.U., C.T.P., procedure arbitrali ed affini. Vi sono infatti recentissime sentenze in ambito penale che, sebbene opinabili, ascrivono l'attività di perito assicurativo ad un obbligo di natura privatistico fra enti assicuratori e tecnici incaricati per le codeste attività.
- 7) Al fine di bilanciare gli interessi di tutti gli attori coinvolti e le attuali prerogative attualmente riservate ai vari ordini, si propongono in definitiva le seguenti modifiche:

art. 156. - *(Attività di accertamento danni e valutazioni)* - 1. L'attività professionale di esperto danni e valutazioni per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti..... **aggiungere (E GARANZIE DIRETTE NONCHÉ RICOSTRUZIONE INCIDENTI STRADALI E NAUTICI)**, soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto all'albo di cui all'articolo 157.....**aggiungere.. A PRESCINDERE DA QUALE SIA L'AMBITO OVVERO CIVILISTICO, PENALE O PRIVATO.**

2. L'albo professionale degli esperti danni e valutazioni è suddiviso in**sostituire.... (QUATTRO)** sezioni:

3. a) alla prima sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli **aggiungere (STRADALI).... ESCLUDERE A MOTOREESCLUDERE (E DEI NATANTI)** e dei danni subiti conseguenti a responsabilità civile e garanzie dirette veicoli;
4. b) alla seconda sezione sono iscritti coloro che svolgono attività di ricostruzione della meccanica degli incidenti causati da veicoli **aggiungere (STRADALI).... ESCLUDERE A MOTORE.....escludere (E DEI NATANTI)**, compresi i rilievi degli elementi allo scopo destinati;
5. c) alla terza sezione sono iscritti coloro che svolgono le attività di accertamento e stima del valore dei veicoli a motore di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 30 aprile 1985, n. 285, e dei relativi danni subiti.

Aggiungere.... D) ALLA QUARTA SEZIONE SONO ISCRITTI COLORO CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E STIMA DEL VALORE DELLE UNITÀ NAUTICHE, DEI DANNI SUBITI E LA RICOSTRUZIONE DELLA MECCANICA DEGLI INCIDENTI, COMPRESI I RILIEVI DEGLI ELEMENTI ALLO SCOPO DESTINATI;

3. Ai fini dell'iscrizione, l'esperto danni e valutazioni deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dalla CONSAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 157, comma 2. La CONSAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.

aggiungere..... I PERITI ASSICURATIVI ISCRITTI AD OGGI NEL RUOLO E COLORO I QUALI SIANO RISULTATI IDONEI ALL'ULTIMO ESAME, RISULTANO AUTOMATICAMENTE INSERITI NELLA QUATTRO SEZIONI DEL COSTITUENDO ALBO "ESPERTI DANNI E VALUTAZIONI".

PER QUANTO CONCERNE LE NUOVE ISCRIZIONI NELLE VARIE SEZIONI, RISULTERÀ SUFFICIENTE IN VIA TRANSITORIA PER I PERITI INDUSTRIALI, GEOMETRI ED INGEGNERI, DIMOSTRARE DI AVER OPERATO NEL SETTORE DELLE RICOSTRUZIONI O AMBITO NAUTICO NEGLI ULTIMI 5 ANNI, PREVIO OPPORTUNA VERIFICA DOCUMENTALE DA PARTE DI UN'APPOSITA COMMISSIONE DI ESPERTI.

- 8) Aggiungere "periti" alla descrizione "esperti danni e valutazioni"
- 9) Passaggio automatico dei periti assicurativi nell'albo "periti esperti danni e valutazioni"
- 10) Passaggio automatico nell'albo "periti esperti danni e valutazioni" degli idonei all'ultimo esame di idoneità alla professione di perito assicurativo indetto dalla Consap
- 11) Autoregolamentazione della figura professionale di Perito Esperto Danni e Valutazioni con l'istituzione di un Collegio Nazionale come quello dei Periti Industriali o l'annessione allo stesso.
- 12) Istituzione della specializzazione di Perito Esperto Danni e Valutazioni nell'attuale regolamentazione scolastica di Perito Industriale.

Scusandoci per la frammentazione e per la non omogeneità delle varie note data dallo scarso lasso di tempo concesso e dalle varie istanze dei nostri associati, si porge quanto redatto con la speranza di aver fornito validi elementi costruttivi della nuova legge.

Si resta a disposizione per i prossimi sviluppi dell'argomento in oggetto.

Genova 21/3/2022

Il presidente

Roberto Marino

Apaid.it